

Informativa per la clientela di studio

N. 124 del 01.08.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Il modello per la deroga alle limitazioni di trasferimento del contante

In deroga alle norme sulla limitazione all'uso del contante, è possibile per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo venere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro, a condizione che inviino apposita comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate.

Vediamo di seguito come avviene tale comunicazione.

La deroga alle limitazioni di trasferimento del contante

Come noto, a decorrere dal 6.12.2011, a seguito delle modifiche apportate all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 a opera del D.L. n. 201/2011, c.d. "Salva Italia", non è possibile effettuare pagamenti in denaro contante tra soggetti diversi in un'unica soluzione di importo pari o superiore a € 1.000.

L'art. 3, commi 1 e 2, D.L. n. 16/2012, c.d. "Semplificazioni fiscali", ha previsto, a decorrere dal 2.3.2012, l'esonero dalla suddetta limitazione, per **gli acquisti effettuati da turisti con cittadinanza extraUE, non residenti in Italia, presso specifici operatori.**

In sede di conversione del citato D.L. n. 16/2012 è stato elevato il limite per il trasferimento di denaro contante **a € 15.000** (rispetto al suddetto limite ordinario di € 1.000).

Gli operatori in esame che intendono usufruire del maggior limite di € 15.000 per le operazioni di incasso in contanti da parte di "turisti" extraUE, devono:

- inviare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando un apposito modello.

Nella comunicazione va indicato anche il c/c utilizzato dal cedente/prestatore (tale informazione è stata aggiunta in sede di conversione del citato Decreto);

→ acquisire dal cliente:

- ✓ fotocopia del passaporto;

nonché

- ✓ autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 attestante:

- la cittadinanza. Il cliente non deve essere cittadino italiano/comunitario/di uno Stato appartenente allo SEE (Spazio Economico Europeo);
- la residenza (non italiana);

→ versare il denaro incassato sul proprio c/c nel primo giorno feriale successivo all'operazione consegnando alla banca/Posta copia della ricevuta dell'invio della predetta comunicazione.

L'esonero non interessa le operazioni di importo pari o superiore a € 15.000 per le quali permane il divieto del trasferimento del denaro in contante.

Soggetti interessati dal maggior limite di 15.000

L'aumento della limitazione all'uso del contante riguarda le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in Italia da:

- ✓ commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, D.P.R. n. 633/72 (ad esempio, alberghi e ristoranti), per i quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- ✓ agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, D.P.R. n. 633/72, che effettuano operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti "tutto compreso" e servizi connessi;

nei confronti di persone fisiche:

- **di cittadinanza diversa da quella italiana**, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo SEE;
- **non residenti in Italia.**

La disciplina in esame interessa esclusivamente i soggetti privati e non riguarda quindi le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi, per i quali permane il limite di € 1.000 per la regolazione in contanti.

La comunicazione preventiva

Come sopra accennato, i soggetti che intendono beneficiare del maggior limite devono presentare all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, **una comunicazione** compilando un apposito modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Il modello va presentato esclusivamente in via telematica prima di effettuare le operazioni interessate dalla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante.

La compilazione del modello prevede l'indicazione dei dati identificativi del contribuente:

The form is titled "COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA DISCIPLINA DI DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE" and references "art. 3, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44". It is divided into sections for "DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTE". The "Persone fisiche" section includes fields for "Codice", "Tipo di attività esercitata", "Codice fiscale", "Codice attività", "Cognome", "Nome", "Data di nascita", "Comune (o Stato estero) di nascita", "Sesso", and "Provincia (o Stato)". The "Soggetti diversi dalle persone fisiche" section includes fields for "Denominazione o ragione sociale", "Stato estero di residenza", "Codice Stato estero", and "Codice di identificazione fiscale estero".

Nella casella "Codice" va inserito il codice del soggetto che effettua la comunicazione:

- ✓ **1** per i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e assimilate (art. 22 del D.P.R. 633/72);
- ✓ **2** per le agenzie di viaggio e turismo.

Successivamente va indicato il codice fiscale del soggetto interessato e il codice attività svolta (compatibile con quelli previsti dalla norma), oltre ai dati se si tratta di persona fisica o giuridica (in tal caso vanno indicati i dati anche del soggetto firmatario).

Nella sezione "Dichiarazioni" il contribuente comunica la volontà di aderire alla deroga alle limitazioni del contante:

The form is titled "DICHIARAZIONI" and contains a section "Il sottoscritto:" with two bullet points: "• comunica che intende aderire alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante, come previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44;" and "• si impegna ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2-bis del predetto articolo 3."

E i dati relativi al conto corrente utilizzato:

Tale sezione è stata introdotta con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2012; la precedente versione della comunicazione preventiva è stata infatti integrata con l'indicazione delle coordinate bancarie su cui versare le somme ricevute.

Il modello è stato adeguato per allinearlo alle modifiche apportate all'articolo 3 del D.L. 16/2012 dalla Legge di conversione n. 44/2012.

N.B. L'invio della comunicazione è richiesto anche agli esercenti che avevano già trasmesso l'adesione utilizzando il precedente modello.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o dal suo rappresentante legale nella seguente sezione:

The image shows a portion of a tax form with a light blue header. The main section is titled 'Sottoscrizione' (Signature) in a small box. Below this, there are several input fields: 'Data' (with a date picker), 'Firma' (a large text area), 'Codice fiscale dell'intermediario' (a long text field), 'Impegno alla presentazione in via telematica' (a checkbox), 'Data dell'impegno' (with a date picker), and 'FIRMA DELL'INTERMEDIARIO' (a large text area). To the left of these fields, there is a vertical sidebar with the text 'IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA' and 'Riservato all'intermediario'.

Se è l'intermediario a effettuare l'invio, va compilata anche l'ultima sezione "Impegno alla trasmissione telematica".

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍